

AVV. LUIGI VUOLO  
via Romualdo II Guarna, 20 - Salerno  
via delle Carrozze, 3 - Roma

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

Ricorre Martina **NARDULLI** (NRDMTN98E67A662O) rappr.ta e difesa g. m. in calce dall'avv. Luigi **VUOLO** (VLUL-GU61R16H703Y - [avvocatoluigivuolo@legalmail.it](mailto:avvocatoluigivuolo@legalmail.it) - FAX 0892581112) presso il cui indirizzo PEC è elett.te dom.ta

**per l'annullamento previa sospensione e misure cautelari monocratiche ex art. 56 cpa:** **a)**- degli atti dell'Università La Sapienza, recanti *“l'esito di valutazione”* dei posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia da coprire mediante trasferimento per l'anno accademico 2022/2023, pubblicati il 12.10.2022 ed il 13.10.2022 relativamente alle graduatorie di merito riferite al IV anno; **b)**- della nota prot. n. 2022-URM1SAM-0107469 del Responsabile del procedimento; **c)**- di tutti i verbali della Commissione per la selezione delle domande ai sensi dell'Avviso per posti liberi per anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia; **d)**- del verbale n. 121 della Giunta di Facoltà in modalità teleconferenza del 27.7.2022; **e)**- ove e per quanto lesivi dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento - anno accademico 2022/2023 e del Regolamento Didattico; **f)**- di ogni altro

atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente;

**2-** per il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'immatricolazione al IV anno, anche in soprannumero;

**3- in via subordinata** per l'annullamento delle selezioni effettuate al IV anno con riferimento alle sedi indicate e conseguente riedizione delle procedure di trasferimento;

**4-** nonché per la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi, come saranno documentati in corso di causa.

#### **F a t t o**

L'Università "La Sapienza" pubblicava in data 30.6.2022 "Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento - anno accademico 2022/2023" (sedi: Azienda Policlinico Umberto I - Polo Pontino - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea).

La ricorrente, iscritta presso l'Università di Pleven, in possesso dei requisiti previsti dal bando e in ossequio a quest'ultimo, provvedeva alla registrazione sul portale Infostud con la conseguente attribuzione del numero di matricola 1893941, di talchè con nota mail del 29.7.2022 inoltrava all'indirizzo mail "avvis-trasf22\_23.sapienza@uniroma1.it" l'istanza di trasferimento per l'iscrizione al IV anno per la sede "Polo Pontino" per cui l'avviso prevedeva 36 posti (successivamente, come evinci-

bile dalla graduatoria, risultano assegnati 37 posti).

In data 12.10.2022 l'Università pubblicava le relative graduatorie, liddove sorprendentemente la ricorrente non compariva né tra gli “*idonei*”, né tra gli “*assegnati*”, né, tantomeno, tra i “*non eleggibili*”.

**In altri termini non si aveva alcuna sorta di cognizione dell'esito della domanda da lei prodotta.**

Di talchè, con numerose ed inevase note mail, anche a seguito di contatti per le vie brevi con la Segreteria, formulava istanza di revisione della graduatoria con contestuale inserimento del suo nominativo, allegando pure la documentazione (già) trasmessa in sede di partecipazione al bando.

Attesa l'assoluta inerzia da parte dell'Università, con nota pec del 9.11.2022 la ricorrente, oltre a diffidare l'Ateneo a provvedere alla dovuta valutazione del suo curriculum con il conseguente inserimento in graduatoria, formulava istanza di accesso al fine di visionare ed estrarre copia dei verbali di valutazione redatti dalla competente Commissione e dei criteri di valutazione adottati.

La diffida a provvedere con l'inserimento in graduatoria rimaneva priva di riscontro, mentre la richiesta di accesso agli atti veniva parzialmente riscontrata in data 28.11.2022 con la trasmissione del verbale dei lavori della Commissione per la sele-

zione delle domande e dello stralcio del verbale n. 121 della Giunta di Facoltà in modalità teleconferenza del 27.7.2022.

Orbene, anche tali atti non danno alcuna contezza della **omessa valutazione** del *curriculum studiorum* della ricorrente e del conseguente mancato inserimento in graduatoria, sicché si è costretti a ricorrere per i seguenti

**m o t i v i**

**I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.**

**1.1)** Secondo l'insegnamento dell'A.P. n. 1/2015 il trasferimento per anni successivi al primo avviene sulla base della valutazione dei crediti formativi.

Inopinatamente, nel caso della ricorrente - a fronte della rego-

lare trasmissione dell'istanza di trasferimento, in una alla documentazione di rito, nonché della ricevuta di pagamento per la partecipazione (come previsto dall'art. 2 del bando) - non è intervenuto il dovuto esame del suo *curriculum studiorum* ai fini del trasferimento, che rappresenta l'antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione dell'idoneità all'immatricolazione ad anni successivi al primo.

La matricola assegnatale con la registrazione sul portale Infostud, infatti, non compare in nessuna delle tre categorie che compongono la graduatoria (*id est* “*idonei*”, “*assegnati*” e “*non eleggibili*”).

In buona sostanza si registra l'assoluta pretermissione della sua valutazione, con evidenti vizi di illogicità, disparità di trattamento ed arbitrarietà!

**1.2)** La ricorrente - **non presente in graduatoria** - ha presentato un transcript di **138 cfu** con la **totalità degli esami (100%) del proprio anno di corso (III) superati.**

**Di talché è superata anche la cd. prova di resistenza ai fini dell'ammissione in soprannumero.**

La valutazione delle domande, a mente dell'art. 5 del Bando, prevedeva, infatti tale ordine di preferenza:

- al punto 9) candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero di esami previsti

per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza;

- al punto 10) candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti.

Dalla lettura della graduatoria del **IV anno** è agevole far notare che la ricorrente **con 138 CFU ed il 100% (23/23)** degli esami sostenuti supera i candidati assegnati dalla posizione **n.**

**17 alla n. 29** (TUTTI non vincitori di concorso di ammissione ex L. n. 264/99- *id est* criterio di priorità previsto dal bando all'art. 5.1) che riportano in graduatoria tutti meno di 138 CFU.

Senza dire, poi, in ossequio ai criteri dettati dall'art. 5.9 del bando, la ricorrente supera anche i candidati assegnati dalla **posizione n. 30 alla n. 37**, che riportano una percentuale inferiore di esami conseguiti.

Ogni ulteriore commento guasterebbe!

## **II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3**

**D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. EC-**

**CESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,  
CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIO-  
NE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO.  
SVIAMENTO.**

**2.1** L'omessa valutazione della posizione della ricorrente è in palese contrasto, oltre che con i principi generali che governano l'attività amministrativa, con il D.M. MUR 16.3.2007 che, all'art. 3, per i casi di trasferimento da un corso di laurea ad un altro, prevede che *"Il mancato riconoscimento dei crediti de-ve essere adeguatamente motivato"*, nonché con le disposizioni dell'Avviso e del Regolamento didattico, le cui disposizioni affidano ad un giudizio di valutazione il riconoscimento dei CFU vantati dagli aspiranti.

**2.2** Ma vi è di più, atteso che, nella specie, pure a fronte di espresso atto di diffida, con cui la ricorrente ha tempestivamente segnalato l'omesso inserimento del suo nominativo in graduatoria, non è intervenuta né la revisione della graduatoria, con contestuale inserimento della relativa matricola, né tantomeno un qualunque riscontro che fornisse un'adeguata motivazione.

**2.3** Ma vi è ancora di più giacché la posizione incredibilmente sviante dell'Amministrazione è confermata anche dalla nota prot. n. 2022-URM1SAM-0107469, con cui ha ritenuto che

*“l’eventuale richiesta di ostensione di ulteriori documenti, con particolare riferimento alla documentazione allegata da ciascuno dei candidati alla domanda di partecipazione non può essere accolta perché la richiesta appare manifestamente onerosa, sproporzionata e tale da comportare un carico di lavoro irragionevole idoneo ad interferire con il regolare operato di questa Amministrazione”.*

Risulta agevole rappresentare che la documentazione trasmessa in una all’istanza di trasferimento presentata dai candidati è completamente digitalizzata e, comunque, la relativa trasmissione risultava necessaria al fine di verificare l’univocità del metro di giudizio utilizzato per la valutazione delle istanze.

\*\*\*\*\*

L’accoglimento dei motivi che precedono è satisfattivo per gli interessi della ricorrente perché comporta la sua ammissione al trasferimento presso l’Università La Sapienza.

**In via subordinata**, tuttavia, avverso l’intera selezione intervenuta si deducono i seguenti ulteriori motivi di ricorso:

**III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BAN-**

**DO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957,  
DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L.  
11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO  
DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. EC-  
CESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,  
CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIO-  
NE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO.  
SVIAMENTO.**

L'Amministrazione con la nota prot. n. 2022-URM1SAM-0107469 ha comunicato che per l'elevato numero di partecipanti ha deciso “*di non redigere una scheda per ogni candidato e di inserire in un unico foglio di lavoro l'esito delle singole valutazioni,..., ed elaborando in tal modo la graduatoria*”.

La risposta resa dimostra, di per sé, che nella specie non sia intervenuta la valutazione in concreto dei programmi di studio svolti dai singoli candidati.

Pure l'A.P. ha statuito che “*la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l'università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami soste-*

**nuti”** (cfr., in termini: CdS, A.P. n. 1/2015).

**3.1** Il procedimento è assolutamente viziato, in quanto manca, per espressa ammissione della stessa Università, qualsiasi elemento che dia contezza dell'esatta valutazione di ogni singolo candidato.

La più assoluta arbitrarietà è confermata, altresì, dalla mancata esibizione della documentazione richiesta con l'istanza del 9.11.2022, che si rileva preclusiva di avere un quadro esaustivo dell'opinabile metodo seguito, comunque confermato dalle palesi discrasie riscontrabili icto oculi.

La più assoluta arbitrarietà è confermata, altresì, dalla mancata esibizione della documentazione (richiesta con l'atto del 9.11.2022) preclusiva di un quadro completo dell'opinabile metodo seguito, confermato dalle censurate discrasie.

Di talchè si fa pure espressa istanza a codesto Ecc.mo Tribunale di fare uso dei suoi poteri istruttori affinché sia disposta l'acquisizione in giudizio dell'intera documentazione afferente la gravata procedura di selezione, ivi compresa la documentazione prodotta dai candidati utilmente graduati.

**IV)** In via istruttoria, ex art. 65 c.p.a., si chiede che l'Amministrazione nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla scorta dei quali ha adottato i provvedimenti impugnati.

Con riserva di dedurre motivi aggiunti e di formulare ulteriori richieste istruttorie.

### **Istanza di sospensione**

Il fumus è nei motivi di ricorso.

Il danno per l'omessa valutazione del *curriculum studiorum* ed al relativo mancato inserimento in graduatoria è dovuto all'ingiusta preclusione al trasferimento in Italia con i connessi ed alti costi per la permanenza in Bulgaria, tra l'altro in una fase congiunturale di particolare difficoltà sia per le vicende epidemiologiche sia per la maggiore vicinanza al conflitto bellico

co

### **p.q.m.**

si conclude per l'accoglimento della sospensiva e del ricorso vinte le spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore, con declaratoria di ripetizione del contributo unificato che si versa di € 650,00 per il valore indeterminabile della causa.

Salerno - Roma, 28 novembre 2022

avv. Luigi Vuolo

**A S.E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

Istanza di misure cautelari ex art. 56, c. I, cpa

Il sottoscritto avvocato nell'interesse di Martina **NARDULLI**,

**premesso che**

- la **graduatoria riferita al IV anno** per le valutazioni per posti liberi su anni successivi al I dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento non contempla affatto la matricola della ricorrente, la quale vanta, invece, un curriculum studiorum superiore a candidati utilmente collocati ed assegnati al trasferimento e che tale omissione è confermata dalla nota prot. n. 2022-URM1SAM-0107469 che ignora completamente la censurata omessa valutazione dedotta nell'atto di diffida e di accesso del 9.11.2022;

**considerato che**

- si approssima pure la scadenza per il pagamento della **onerosissima** retta Universitaria in Bulgaria (**€ 3.750,00**) e che sono già iniziati presso La Sapienza i corsi con frequenza obbligatoria per sostenere gli esami di profitto, tant'è che gli studenti “assegnati” stanno regolarmente frequentando.

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente

**f a i s t a n z a**

all'E.V. affinché Voglia disporre, ai sensi dell'art. 56, c. I, cpa,  
idonee misure cautelari provvisorie (ammissione alla valuta-  
zione dell'istanza di trasferimento avanzata con la nota mail  
del 29.7.2022 all'indirizzo avvis-  
trasf22\_23.sapienza@uniroma1.it) nelle more della trattazione  
dell'istanza cautelare.

Salerno - Roma, 28 novembre 2022

avv. Luigi Vuolo